

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1971-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1967*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1967*

*(V. Stampato n. 3752)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(BOSCO)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(TAVIANI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 febbraio 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuri-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico,

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

dico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, con la seguente modificazione:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonché della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 30 giugno 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio, escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, con le seguenti modificazioni:

*identico:*

*Identico.*

A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonché della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 30 giugno 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo 2 del presente decreto, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo primo del presente decreto per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo uno, sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e dell'Istituto centrale di statistica; da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale; dai presidenti dell'INPS, dell'INAM, dell'INAIL e dell'ENPAS, nonché da due magistrati amministrativi.

La predetta commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale nonché del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 maggio 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza ».

ALLEGATO

Decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 14 dicembre 1966.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1

Entro il 31 maggio 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 maggio 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra è corrisposta a titolo di assegno personale.

## Art. 2

Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

## Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.